

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **21/1976** (ECLI:IT:COST:1976:21)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **11/12/1975**; Decisione del **15/01/1976**

Deposito del **22/01/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8171**

Atti decisi:

N. 21

ORDINANZA 15 GENNAIO 1976

Deposito in cancelleria: 22 gennaio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 25 del 28 gennaio 1976.

Pres. OGGIONI - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 20 febbraio 1975, recante "Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 febbraio 1975, depositato in cancelleria l'8 marzo successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge regionale recante "Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie", approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 febbraio 1975, per contrasto con gli artt. 17 e 23 dello Statuto;

che, con atto depositato il 25 ottobre 1975, il Commissario dello Stato ricorrente ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata accettata dal Presidente della Regione siciliana.

Considerato che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da dichiararsi estinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.